

nanze ha preferito è troppo grave, perchè possa, anche nell'interesse dello Stato, dare quei frutti che lo Stato stesso ne attende.

D'altronde le spese giudiziarie non sono tutte sopportate dal contribuente moroso, le sopporta anche l'esattore. L'onorevole ministro si era già preoccupato l'altro giorno delle spese di esecuzione, tanto che ha insistito, perchè vi fosse l'aumento di un centesimo nel caso della vendita, e da due centesimi fosse portato a tre centesimi il compenso per l'esattore; ma io credo che anche coll'aumento a tre centesimi per l'esecuzione non saranno forse queste spese coperte. L'onorevole ministro ha già ceduto quando si trattava delle tasse di cancelleria che pure interessano lo Stato, diminuendo in qualche parte le spese della giustizia; per essere logico lo pregherei a non voler insistere qui dove la diminuzione è identica.

MINISTRO PER LE FINANZE. Il mio dovere è d'insistere.

Il presidente può mettere ai voti la proposta della Commissione; se la Camera l'accetta, io dovrò chinare il capo; ma, ripeto, è mio dovere d'insistere.

Quando alla fine dell'anno le tasse non fruttano, tutti si lagnano, e poi nelle leggi organiche le volete ridurre a metà.

PRESIDENTE. La Commissione propone che le tasse di registro e quelle giudiziarie, di cui si fa cenno nell'articolo 99 siano ridotte alla metà; l'onorevole ministro propone sia mantenuta la sua proposta.

Metterò ai voti la proposta della Commissione.

LOVITO. Domando la parola sull'articolo prima che si metta ai voti.

PRESIDENTE. Credevo che la Camera fosse già abbastanza istruita...

LOVITO. Permetta che io dica solo poche parole.

PRESIDENTE. Parli.

LOVITO. La Commissione rappresentata nella sua maggioranza dall'onorevole Villa-Pernice, il quale non si potrà credere meno tenero di questa legge, propone un temperamento a riguardo delle spese di procedura civile...

Voci dalla Commissione. All'unanimità.

LOVITO. L'onorevole ministro delle finanze mantiene invece l'integrità della sua proposta. Io comprendo che l'onorevole ministro delle finanze debba far sempre l'ufficio suo; questo è perfettamente chiaro. Ma l'onorevole ministro non ha riflettuto poi a tutto quello che egli viene ad economizzare con questa legge! E le spese dei ricevitori, e le spese degli esattori? Vuol essere ancora rigoroso per quel che riguarda le spese di esecuzione a riguardo dei contribuenti morosi? Vuole egli anche le tasse di registro e bollo proprio a rigore e nella loro integrità, e mettersi al disopra dell'onorevole Villa-Pernice il quale per questa legge meriterebbe di essere canonizzato? (*Si ride*)

Prego quindi l'onorevole ministro, se le mie pre-

ghiere possono avere qualche valore su di lui, a non voler insistere su questa proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Commissione come sta scritta all'articolo 99.

(È approvata.)

« Art. 100. La definizione in via amministrativa di tutte le controversie che possono insorgere nelle relazioni tra esattori, ricevitori, comuni, provincie e pubblica amministrazione, alle quali non sia altrimenti provveduto colla presente legge, è devoluta in prima istanza al prefetto, ed in seconda istanza al ministro delle finanze. »

(È approvato.)

« Art. 101. Gli esattori delle imposte dirette, ai termini della legge del 7 luglio 1868, n° 4490, ed i ricevitori provinciali assumeranno per la riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali, gli stessi obblighi e si varranno degli stessi mezzi che sono stabiliti dalla presente legge, mediante la corresponsione per parte dello Stato, di un aggio nella misura di quello convenuto per la riscossione delle imposte dirette.

« Dell'ammontare presunto della tassa sulla macinazione sarà tenuto calcolo nel determinare la cauzione degli esattori e dei ricevitori.

« I modi, le norme e le scadenze dei versamenti, le penali, e quant'altro occorra per la esecuzione di questa disposizione saranno stabiliti per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato. »

L'onorevole Mussi ha facoltà di parlare.

MUSSI. Io sono dolentissimo di dover prendere la parola, ma prometto di essere brevissimo. Pare che la Commissione, nella sua relazione, sia entrata in quell'ordine d'idee che io svilupperò. Però, io certo mi sarei augurato che essa avesse avuto un po' più di coraggio, ed avesse resistito con maggior vigore alla proposta dell'onorevole ministro; ma invece essa ha pensato bene di lavarsi un po' le mani, imitando l'esempio di Pilato.

Perciò nel difetto della Commissione, io dovrò con poca probabilità di successo, pregare il signor ministro di non volere insistere in questo paragrafo, e di permettere che sia eliminato dalla legge.

Da quanto ha esposto la Commissione, io debbo supporre che egli creda, che questo obbligo inflitto (io dico *inflitto*) all'esattore di assumere anche la riscossione della tassa del macinato, sia piuttosto un vantaggio che un danno: e certamente se guardiamo tanto la legge, quanto il regolamento della tassa sul macinato, noi ci facciamo accorti che il debito del mugnaio è coperto da una sufficiente cauzione o fidejussione; questo rilievo in teoria è molto giusto; ma, appunto per la fede che l'onorevole ministro deve avere nelle sue convinzioni, io lo prego di non insistere. Se sarà utile, senza imporlo per legge, l'esattore sarà troppo bene avvisato per non accettarlo; e perciò la disposizione tornerà superflua.